


COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze



REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI
URBANI

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n° 8 del 21.03.2007

CAPO I – NORME GENERALI

ART.1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507¹ e successive modificazioni, con l'osservanza dei criteri di cui al presente regolamento.

ART.2 - OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
- b) la classificazione dei locali ed aree tassabili con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c) l'esercizio delle scelte lasciate a discrezionalità dell'ente impositore, con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso ed individuazione delle fattispecie agevolative .

ART.3 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi del D. Lgs. 22/1997 ed in conformità agli artt. 59 e 68 del D. Lgs. N. 507/93² e successive modificazioni. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART.4 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA.

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa, è effettuato in base al citato D. Lgs. 507/93.

2. In particolare, la tassa e' dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, uso, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili, con vincolo di solidarietà tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali, o dal gestore di attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

¹ Ad oggetto "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 19092, n.421, concernente il riordino della finanza territoriale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°108 del 09.12.1993.

² Tali articoli indicano la materia da regolamentare, i limiti alla potestà regolamentare del comune ed alcune norme, quali l'obbligatorietà del conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori, il limite massimo tariffario per le zone non servite, la facoltà data al contribuente di richiedere un rimborso nel caso di mancato svolgimento del servizio.

ART.5 - GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA

1. Le tariffe unitarie relative ai locali ed aree assoggettate a tassa, sono determinate con deliberazione della Giunta Municipale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo d'esercizio del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2, 3 e 3/bis³, e art. 67, comma 3⁴, del D. Lgs. 507 e successive modificazioni.

ART.6 - NATURA DELLA TASSA, TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE.

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani, secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati, ed al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata prevista per l'anno successivo per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono. Per quanto riguarda la superficie complessiva tassabile, le frazioni di metro quadro fino a 0,50 non si considerano, quelle superiori sono arrotondate per eccesso al metro quadrato.

4. Il Comune può, entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, determinare i coefficienti di produttività quali-quantitativa di cui al comma precedente. Nel suddetto termine, l'organo competente determina le nuove tariffe, derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria individuata in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

5. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale.⁵

ART.7 - MODALITÀ' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte tassabili, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento per i servizi di smaltimento dei rifiuti, dall'art. 59 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni⁶.

³Tali articoli stabiliscono che il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50%, né superiore al costo del servizio. Tale costo comprende tutti gli oneri, diretti ed indiretti; le quote di ammortamento di mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti; le quote di ammortamento di impianti ed attrezzature con i coefficienti stabiliti dalla legge. Da tale costo vanno dedotte per quota percentuale le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie, diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente. Ai fini della determinazione del costo di esercizio può essere dedotto l'importo del costo dello spazzamento, se così stabilito con atto consiliare, per gli anni 2001 e 2002.

⁴Tale articolo prevede che le eventuali riduzioni ed esenzioni concesse siano iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, la cui copertura venga assicurata dai proventi della tassa stessa.

⁵Misura minima prevista dall'art. 1, comma 340, della Legge 30.12.2004, n°311.

⁶Si riportano sinteticamente i contenuti dell'articolo: al comma 1 viene stabilito che il Comune definisca i limiti della zona di raccolta obbligatoria, l'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, le modalità di effettuazione del servizio; il

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica e professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

3. Per le utenze produttive, la separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e quindi la tassazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio della propria attività.

4. La tassa è dovuta nella misura del 30% per gli insediamenti il cui accesso sulla pubblica via (strade statali, provinciali, comunali, vicinali), è situato ad una distanza di oltre 1000 metri dal più vicino contenitore.

CAPO II – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE .

ART.8 - CATEGORIE DI TASSAZIONE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree, sono classificati come segue:

Categorie	Tipologia
I	LOCALI DELLE ABITAZIONI PRIVATE.
II	LOCALI DEI RISTORANTI, DELLE TRATTORIE, DELLE PIZZERIE, TAVOLE CALDE E PASTICCERIE.
III	Locali degli esercizi di vendita frutta e verdura, fiori, pollame, uova, pesce, supermercati alimentari.
IV	Locali dei caffè', bar, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie, sale da ballo su aree all'aperto, circoli, discoteche, delle sale da giochi.
V	Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, bagni pubblici, degli alberghi diurni.
VI	Locali degli esercizi di vendita non previsti nella categoria III [^] .
VII	Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti, case di riposo, di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, delle case di cura.
VIII	Locali degli ambulatori, poliambulatori e degli studi medici e veterinari, laboratori di analisi cliniche, saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili.
IX	Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti dalle categorie III [^] e VI [^] e delle rivendite dei giornali.
X	LOCALI DEGLI STUDI PROFESSIONALI E DEGLI UFFICI COMMERCIALI, DELLE BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO
XI	LOCALI DEGLI STABILIMENTI E DEGLI UFFICI INDUSTRIALI.
XII	Laboratori e botteghe artigiane con relative mostre attigue.
XIII	Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, delle autorimesse, degli autoservizi, degli

comma 2 concede al Comune la facoltà di estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate e stabilisce che, per le zone in cui la raccolta non è effettuata, la tassa sia dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa; al comma 3 si stabilisce l'obbligo degli occupanti di abitazioni site fuori dall'area di raccolta di conferire ugualmente i rifiuti nei contenitori appositi; ai commi 4-5-6 si stabilisce che l'eventuale non attivazione del servizio, la violazione delle prescrizioni di legge, l'effettuazione saltuaria o stagionale del servizio o il suo mancato svolgimento, ove provochi una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, siano causa di riduzione tariffaria ovvero di rimborso.

	autotrasportatori, delle sale da esposizione.
XIV	Locali dei teatri e dei cinematografi.
XV	Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole, musei, biblioteche, associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, enti di assistenza, caserme, stazioni, carceri.
XVI	AREE DI CAMPEGGI, DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, DEI PARCHEGGI, DEI POSTEGGI.
XVII	Altre aree scoperte ad uso privato.

2. Per le aree scoperte produttive si applica la stessa tariffa prevista per i locali destinati ad analoghi usi e destinazioni.

3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

CAPO III - TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATE A TASSA

ART.9 - TASSABILITA' E NON TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE.

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibite fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.

2. Sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali (riguardanti organi di Stati esteri).

3. Non sono assoggettati alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:

- a. Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili dove non si ha, di regola, presenza umana.
- b. Soffitte e simili, se adibite solo a deposito di materiali, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a mt. 2,00
- c. Le scale e gli androni dei condomini.
- d. Balconi e terrazze scoperte.
- e. Le parti degli impianti sportivi riservate, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- f. Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce).
- g. Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile.
- h. Locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione di prodotti, ricovero del bestiame e custodie degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli.
- i. Cave di sola aerazione, chiostrì, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono.

- j. Porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito e alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose, caserme.
- k. I locali adibiti all'esercizio di qualsiasi culto riconosciuto dallo Stato Italiano (e locali annessi finalizzati allo svolgimento del culto stesso, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri del culto;
- l. Serre a terra.
- m. Fabbricati appartenenti a persone stabilmente domiciliate presso case di cura, ricoveri per anziani e strutture analoghe sempreché gli stessi fabbricati, risultino per tale motivo non occupati.
- n. I fabbricati occupati da assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti dirette a garantire l'integrazione del minimo vitale e comunque legati ad una condizione di bisogno;

4. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma, si utilizzano criteri di analogia.

5. Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa dove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali e pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti.

6. La non tassabilità delle superfici dove si formano rifiuti speciali e pericolosi, viene accertata in esito alle procedure previste dalla norme e dal regolamento per i servizi di smaltimento rifiuti.

ART.10 – LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. Ai fini della tassazione delle superficie in misura ridotta, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette alla riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, nelle sotto indicate percentuali:

<i>Attività</i>	<i>Percentuale di detassazione</i>
• Lavorazione pelle	20%
• Falegname	20%
• Autocarrozzerie	40%
• Autoofficine per riparazione veicoli	50%
• Autoofficine elettrauto	20%
• Idraulici	50%
• Distributori di carburanti	10%
• Lavanderie	10%
• Verniciatura	90%
• Galvanotecnici	90%
• Fonderie - estrazione metalli	80%
• Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche	25%
• Laboratori analisi, radiografie, fotografi, ambulatori dentistici - odontotecnici	15%
• Qualsiasi altra attività non compresa nell'elenco nella condizione di cui al c. 3'	20%

2. Per qualsiasi riferimento ad altra attività non prevista al precedente comma, si fa riferimento a criteri di analogia.

3. La riduzione di cui al precedente comma 1, viene accordata a richiesta di parte e solo a condizione che l'interessato allegghi idonea documentazione che attesti l'osservanza sullo smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi.

ART.11 – RIDUZIONI DI TARIFFE UNITARIE

1. La tariffa unitaria della tassa si applica in misura ridotta nei seguenti casi:
 - a.. Abitazioni adibite a dimora abituale con unico occupante;
 - b. Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale, in possesso di partita I.V.A. ;
 - c. Locali ed aree scoperte, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attivita'.
 - d. Fabbricati appartenenti a persone residenti all'estero per un periodo maggiore ai sei mesi annui, sempreche' i fabbricati siti nel Comune restino non occupati.
 - e. Utilizzo di apposito contenitore (compostiera) per il compostaggio dei rifiuti verdi domestici (solo utenze con area a verde superiore a 25 mq.).

2. La misura percentuale delle riduzioni viene annualmente deliberata dall'organo competente contestualmente alle tariffe. In tale occasione possono essere altresì stabilite anche eventuali particolari riduzioni legate a progetti che incentivino la raccolta differenziata ed il compostaggio nonché agevolazioni o detassazioni per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo.

ART.12 – AGEVOLAZIONI SPECIALI

1. Pensionati (ultrasessantacinquenni) il cui nucleo familiare si trovi nelle seguenti condizioni:
 - reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione, pari o inferiore all'importo di 7.000,00 (Euro settemila)
 - titolarità del diritto di proprietà, affitto, uso od altro nell'intero territorio nazionale, della sola abitazione (con annessi e pertinenze) oggetto del beneficio. Per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi, anche se non risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

2. Utenti il cui nucleo familiare versi in condizioni di particolare disagio economico e sociale (basso reddito e famiglie con disabili ed invalidi)
 - Limite di reddito familiare 7.500 - Grado invalidità/inabilità superiore al 90%);
 - Titolarità del diritto di proprietà , affitto, uso od altro, nell'intero territorio nazionale della sola abitazione (con annessi e pertinenze) oggetto del beneficio . Per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi anche se non risultanti dalle certificazioni anagrafiche.

ART.13 – MODALITA' D'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI

1. Le riduzioni di superficie o tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, ed hanno effetto dall'anno successivo

alla presentazione della stessa. Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, l'eventuale presupposto che permetta l'applicazione di tariffa ridotta ovvero il venir meno delle condizioni di applicazione di tariffa ridotta; in difetto, si provvede al recupero del tributo a partire dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, e sono inoltre applicabili le sanzioni previste dalla legge per omessa denuncia di variazione.

2. Le riduzioni previste negli articoli precedenti sono cumulabili fino al limite massimo del 50% della tariffa ordinaria.

CAPO IV - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.

ART.14 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengano, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubblici, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni annui.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti), divisa per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%.

3. L'obbligo della denuncia dall'uso temporaneo di intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo versamento in conto corrente postale. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della T.O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata in Tesoreria o mediante apposito bollettino di conto corrente postale da ritirare presso il competente ufficio comunale.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

5. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo, le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili), nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

6. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) Occupazione per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta non si protrae per più di un'ora.
- b) Occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

CAPO V - PROCEDURE E SANZIONI

ART.15 - DENUNCE DI OCCUPAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi di cui all'art.4 del presente regolamento sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, su appositi modelli predisposti dal Comune e conformi alla legge, messi a disposizione presso i competenti uffici comunali.
2. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme e nel medesimo termine del 20 gennaio, ogni variazione relativa a locali ed aree, alla loro superficie, alla destinazione d'uso ed al numero degli occupanti che influisca sull'entità del tributo.
5. In caso di cessazione del possesso o della detenzione di locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
6. Nel caso in cui la denuncia di cessazione non sia presentata nel corso dell'anno, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, alla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ARTICOLO 16 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni (e, nel caso della riscossione diretta della tassa, anche al controllo dei versamenti omessi, parziali o ritardati), notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. .
3. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
4. Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. 546 del 31/12/1992⁷ .

⁷ Tale decreto stabilisce che le controversie relative alla T.A.R.S.U. sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. Atti impugnabili risultano essere l'avviso di accertamento del tributo, l'avviso di liquidazione del tributo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il rifiuto tacito o espresso di restituzione di

5. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, in possesso dei requisiti di legge. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile.

6. La riscossione dell'imposta è effettuata a mezzo dell'Agente di riscossione. E' fatta salva la facoltà del Comune di ricorrere ad altre forme di riscossione, ivi compresa la riscossione diretta dell'imposta. Il pagamento del tributo deve essere effettuato arrotondando all'euro intero (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, altrimenti per eccesso).

7. Non verrà richiesto alcun versamento al contribuente se l'importo complessivo da corrispondere al Comune non è superiore ad € 16,00. Tale importo non può essere considerato come franchigia, pertanto, se l'importo è superiore a tale somma, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare della tassa dovuta.

ART.17 - COMPENSAZIONE E RIMBORSO

1. E' ammessa la compensazione fra crediti e debiti secondo le norme del presente articolo.
2. Il contribuente può richiedere la detrazione dalla quota dovuta di eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo – nonché di altri tributi comunali – degli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza al rimborso
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al protocollo comunale una richiesta contenente
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate, distinte per tributo nonché per anno d'imposta. sulla base della quale il Comune effettuerà il discarico TARSU.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, presentando dichiarazione analoga nelle modalità e nei termini.
5. E' facoltà del contribuente comunque presentare in qualsiasi momento domanda di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
6. Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso è di cinque anni, decorrenti dal pagamento ovvero – se successiva – dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
7. Non si fa luogo a rimborso se l'importo da rimborsare, comprensivo degli interessi, non supera € 12,00.

ART.18 - MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce ed acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti all'art.73 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni⁸ ed applicando le sanzioni previste dalla normativa vigente.

tributi (con sanzioni ed interessi), il diniego o la revoca di agevolazioni, il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari, oltre ad ogni altro atto per il quale la legge preveda autonoma impugnabilità.

⁸ *Tale articolo stabilisce che il Comune può richiedere al contribuente atti o documenti che non siano già in possesso dell'Ente, comprese le planimetrie dei locali, oppure può inviare questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. Il Comune può inoltre utilizzare i dati legittimamente acquisiti ed in suo possesso per tale attività di controllo. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui sopra, incaricati del Comune, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa al fine di*

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.
3. E' fatto obbligo:
 - a) all'Ufficio Anagrafe comunale di comunicare mensilmente all'ufficio tributi ogni variazione intervenuta in ordine ai nominativi degli immigrati, emigrati, formazione di nuovi nuclei familiari, nonché i nominativi dei cittadini che raggiungono i 65 anni di età;
 - b) all'Ufficio Tecnico comunale di comunicare mensilmente all'ufficio tributi le denunce di fine lavori ricevute;
 - c) all'Ufficio Polizia Municipale di comunicare mensilmente all'ufficio tributi l'elenco delle cessioni di fabbricato;
 - d) all'Ufficio Commercio di comunicare mensilmente all'ufficio tributi elenco delle imprese che hanno cessato, iniziato o trasferito la propria attività.

ART.19 - SANZIONI

1. I criteri a cui uniformare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono, a norma della vigente legislazione in materia, i seguenti:
 - a) la gravità della violazione commessa, anche in correlazione all'azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;
 - b) la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
 - c) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
 - d) l'esclusione dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno al Comune;
 - e) l'attenuazione dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
 - f) l'applicazione dei massimi previsti per l'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;
 - g) l'ulteriore inasprimento dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
 - h) l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.
2. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo.
3. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa (o maggiore tassa) dovuta con un minimo di 51,00 (Euro cinquantuno)
4. Nel caso di denuncia infedele con elementi che incidono sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da 51,00 ad 258,00).
5. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un quarto qualora, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, intervenga adesione del contribuente.
6. Le sanzioni non si applicano qualora i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti a favore di un comune diverso.

ART. 20- INTERESSI

1. **La misura annua degli interessi da applicarsi sia sulle somme dovute all'ente che per i rimborsi al contribuente, è stabilita nella misura di 1,00 punto percentuale eccedente il tasso di interesse legale.**

rilevare la destinazione dei locali e la superficie, salvi i casi di immunità o segreto militare. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri dell'articolo 2729 del codice civile ("Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.")

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 21 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Competente Organo Comunale designa un Funzionario Responsabile della gestione della TARSU cui attribuire le funzioni ed i poteri previsti dall'art.74 del D.Lgs. 507/93⁹. Questi deve essere scelto fra il personale dipendente del Comune avente qualifica non inferiore alla categoria C, fermo restando il rispetto dei profili professionali e delle mansioni di cui al vigente contratto di lavoro per il personale degli enti locali.

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 22 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento regola l'applicazione della TA.R.S.U. nel periodo transitorio in attesa dell'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani prevista dall'art.49 del D.Lgs.22/97, che, per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, è procrastinata al 2008.

ART.23 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia, e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore, fatte salve le diverse ricorrenze applicative previste dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Il presente Regolamento – essendo approvato entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2007 – entra in vigore a partire dal 1° Gennaio 2007 e sostituisce il previgente.

⁹ Si riporta per maggior chiarezza il testo dell'art.74 concernente i poteri del Funzionario Responsabile: "(comma 1) Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. "

SOMMARIO

CAPO I – NORME GENERALI

Art.1	Istituzione della tassa	pag. 1
Art.2	Oggetto e campo d'applicazione del Regolamento	pag. 1
Art.3	Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani	pag. 1
Art.4	Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	pag. 1
Art.5	Gettito complessivo della tassa annuale	pag. 2
Art.6	Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione	pag. 2
Art.7	Modalità di applicazione della tassa	pag. 2

CAPO II - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DI RIFIUTI.

Art.8	Classi di appartenenza	pag. 3
-------	------------------------	--------

CAPO III - 'TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATE A TASSA.

Art.9	Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree	pag. 4
Art.10	Locali ed aree tassabili con superficie ridotta	pag. 5
Art.11	Riduzioni di tariffe unitarie	pag. 6
Art.12	Agevolazione Speciali	pag. 6
Art.13	Modalità d'applicazione delle riduzioni	pag. 7

CAPO IV - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Art.14	Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 7
--------	----------------------------------	--------

CAPO V - PROCEDURE E SANZIONI

Art.15	Denunce di occupazione, variazione e cessazione	pag. 8
Art.16	Accertamento, riscossione, contenzioso	pag. 8
Art.17	Compensazione e rimborso	pag. 9
Art.18	Mezzi di controllo	pag.10
Art.19	Sanzioni	pag.10
Art.20	Interessi	pag.11
Art.21	Funzionario Responsabile	pag.11

CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.22	Disposizioni transitorie	pag.11
Art.23	Disposizioni finali	pag.12
